



Nuovo modello telematico - Come mai con il nuovo modulo di controllo è cambiato il calcolo delle imposte relativamente alle agevolazioni di tipo "G" (terreni/aziende agricole devolute a giovani imprenditori agricoli professionali)?

Le versioni 2.0.0 e 2.0.1 del modulo di controllo liquidano le imposte in maniera diversa (e secondo noi non corretta) rispetto alla versione 1.2.6, senza che ci sia traccia di alcun cambiamento nelle relative specifiche tecniche.

Esempi (tratti dalla *circolare 109/E del 24 maggio 2000*):

CASO 2

FONDI RUSTICI € 400.000
ALTRI FABBRICATI € 0
EREDE 1 REQUISITI = SI
EREDE 2 REQUISITI = NO

Liquidazione modulo di controllo 1.2.6 (corretta come da circolare)

IPOTECARIA € 4.000
CATASTALE € 2.000
BOLLO € 85

Liquidazione modulo di controllo 2.0.1 (ERRATA)

IPOTECARIA € 0
CATASTALE € 2.000
BOLLO € 85

CASO 4

FONDI RUSTICI € 400.000
ALTRI FABBRICATI € 500.000
EREDE 1 REQUISITI = SI
EREDE 2 REQUISITI = NO

Liquidazione modulo di controllo 1.2.6 (corretta come da circolare)

IPOTECARIA € 14.000
CATASTALE € 7.000
BOLLO € 85

Liquidazione modulo di controllo 2.0.1 (ERRATA)

IPOTECARIA € 10.000
CATASTALE € 7.000
BOLLO € 85



In sostanza sembrerebbe che vengano estese le agevolazioni anche all'altro erede (come succede - correttamente - per l'agevolazione di tipo "M")

Rimane poi un problema già presente anche nel modulo di controllo 1.2.6: nel caso 3 della circolare l'imposta fissa non viene assorbita dalla proporzionale (l'ipotecaria dovrebbe essere 10.000 e non 10.200)

Testo completo degli esempi riportati nella circolare 109/E del 24 maggio 2000

Esempio n. 1 - Fattispecie

Al de cuius succedono, per successione legittima, due figli coltivatori diretti in possesso, entrambi, dei requisiti di cui all'art. 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
L'asse ereditario è costituito solo da fondi rustici per un valore complessivo di lire 400.000.000.

Determinazione delle imposte

Tale valore sarà esente dall'imposta sulle successioni, dall'imposta catastale, dall'imposta di bollo, nonché dall'imposta sostitutiva dell'INVIM.

L'imposta ipotecaria dovrà essere corrisposta nella misura fissa di 250.000 lire.

Infine, sarà dovuta la tassa ipotecaria nella misura di 50.000 lire per ogni Conservatoria territorialmente competente.

Esempio n. 2 - Fattispecie

Al de cuius succedono, per successione legittima, due figli di cui uno solo è coltivatore diretto in possesso dei requisiti della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

L'asse ereditario è costituito solo da fondi rustici per un valore complessivo di lire 400.000.000

Determinazione delle imposte

Per quanto riguarda i tributi autoliquidabili, nonché per l'imposta di successione, liquidata dall'Ufficio competente, dovrà necessariamente tenersi conto, per non vanificare la portata agevolativa della norma, dei benefici applicabili in favore di uno solo dei due eredi.

Pertanto, pur in presenza di liquidazione d'imposta globale, si dovrà considerare il carico tributario riferibile all'erede in possesso dei requisiti previsti.

Ai fini della liquidazione dell'imposta di successione, sul valore complessivo della base imponibile, pari a lire 400.000.000, viene determinata l'imposta che ammonta a lire 3.500.000, ossia il 7% (aliquota dello scaglione da lire 350.000.000 a 400.000.000) di lire 50.000.000 (pari a 400.000.000 meno 350.000.000 quale abbattimento di base stabilito alla colonna a) della tariffa allegata al più volte citato testo unico, come modificata per l'anno 2000 dall'art. 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.)

Per calcolare l'ammontare dell'imposta in esenzione si procede con la seguente proporzione:

$$400.000.000 : 3.500.000 = 200.000.000 : X$$
$$X = 3.500.000 \times 200.000.000 / 400.000.000 = 1.750.000$$

L'ammontare così ottenuto dovrà essere detratto dall'imposta globale precedentemente determinata, in modo da ottenere l'imposta di successione dovuta.

L'imposta catastale e l'imposta sostitutiva dell'INVIM (applicabile qualora i beni immobili siano stati acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992) essendo tributi proporzionali, per maggiore semplicità di calcolo, potranno essere determinate applicando le relative aliquote alla parte di valore dei beni esclusa dal regime agevolato.



Relativamente all'imposta ipotecaria, occorre tenere presente che l'art. 13 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, per la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, effettua un rinvio alle disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.

L'ipotesi sopra descritta, in mancanza di una specifica disposizione in materia successoria, appare ora riconducibile alla fattispecie impositiva dell'atto contenente più disposizioni derivanti necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, disciplinata dall'art. 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Infatti, si è in presenza di una devoluzione a favore di più soggetti, che deriva da un unico evento, ossia la morte dell'avente causa.

Pertanto, considerato il dettato del richiamato comma 2, dell'art. 21, il quale dispone che: "l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa", si precisa che nell'esempio in trattazione l'imposta in misura fissa, sulla parte spettante all'erede in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione, resta assorbita dall'imposta ipotecaria proporzionale dovuta dall'erede privo dei requisiti e quindi è dovuta esclusivamente quest'ultima.

Devono essere corrisposte, inoltre, le tasse ipotecarie e, nel caso in esame, l'imposta di bollo come da prospetto di liquidazione.

Esempio n. 3 - Fattispecie

Al de cuius succedono, per successione legittima, due figli coltivatori diretti in possesso, entrambi, dei requisiti previsti dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441.

L'asse ereditario è costituito da fondi rustici per un valore di lire 350.000.000 e da fabbricati urbani per un valore di lire 500.000.000.

Determinazione delle imposte

Per quanto riguarda i tributi autoliquidabili, nonché per l'imposta di successione liquidata dall'Ufficio competente, dovrà tenersi conto delle norme agevolative, limitate ai fondi rustici ed applicabili a favore di entrambi gli eredi.

Relativamente alla liquidazione dell'imposta di successione, sul valore complessivo della base imponibile, pari a lire 850.000.000, viene calcolata l'imposta che ammonta a lire 48.000.000, tenendo conto degli scaglioni interessati e dell'abbattimento previsto dalla tariffa, per l'anno 2000, come modificata dal già citato art. 8, comma 1, della legge n. 448 del 1999.

Per calcolare l'ammontare dell'imposta in esenzione si procede con la seguente proporzione:

$$850.000.000 : 48.000.000 = 350.000.000 : X$$
$$X = 48.000.000 \times 350.000.000 / 400.000.000 = 19.764.705$$

L'ammontare così ottenuto dovrà essere detratto dall'imposta globale precedentemente determinata, in modo da ottenere l'imposta di successione dovuta.

L'imposta catastale e l'imposta sostitutiva dell'INVIM (applicabile qualora i beni immobili siano stati acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992) essendo tributi proporzionali, per maggiore semplicità di calcolo, potranno essere determinate applicando le relative aliquote alla parte di valore dei beni esclusa dal regime agevolato.

Per l'imposta ipotecaria, opera il medesimo meccanismo applicativo descritto nell'esempio n. 2 del presente paragrafo.

Di conseguenza si precisa che l'imposta ipotecaria in misura fissa relativa ai fondi rustici resta assorbita dall'imposta ipotecaria proporzionale dovuta sui fabbricati urbani non ammessi all'agevolazione e che pertanto è dovuta esclusivamente quest'ultima.



Devono essere corrisposte, inoltre, le tasse ipotecarie e, nel caso in esame, l'imposta di bollo come da prospetto di liquidazione.

Esempio n. 4 - Fattispecie

Al de cuius succedono, per successione legittima, due figli di cui uno solo è coltivatore diretto in possesso dei requisiti previsti dalla legge 15 dicembre 1998, n. 441.

L'asse ereditario è costituito da fondi rustici per un valore di lire 350.000.000 e da fabbricati urbani per un valore di lire 500.000.000.

Determinazione delle imposte

Per quanto riguarda i tributi autoliquidabili, nonché per l'imposta di successione liquidata dall'Ufficio competente, dovrà tenersi conto delle norme agevolative, limitate ai fondi rustici ed applicabili a favore di uno solo dei due eredi.

Relativamente alla liquidazione dell'imposta di successione, sul valore complessivo della base imponibile, pari a lire 850.000.000, viene calcolata l'imposta che ammonta a lire 48.000.000, tenendo conto degli scaglioni interessati e dell'abbattimento previsto dalla tariffa, per l'anno 2000, come modificata dal più volte citato art. 8, comma 1, della legge n. 448 del 1999.

Per calcolare l'ammontare dell'imposta in esenzione si procede con la seguente proporzione:

$$850.000.000 : 48.000.000 = 175.000.000 : X$$
$$X = 48.000.000 \times 175.000.000 / 850.000.000 = 9.882.352$$

L'ammontare così ottenuto dovrà essere detratto dall'imposta globale precedentemente determinata, in modo da ottenere l'imposta di successione dovuta.

L'imposta catastale e l'imposta sostitutiva dell'INVIM (applicabile qualora i beni immobili siano stati acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992) essendo tributi proporzionali, per maggiore semplicità di calcolo, potranno essere determinate applicando le relative aliquote alla parte di valore dei beni esclusa dal regime agevolato.

Per l'imposta ipotecaria, opera il medesimo meccanismo applicativo descritto nell'esempio n. 2 del presente paragrafo.

Di conseguenza, si precisa che l'imposta ipotecaria in misura fissa sui fondi rustici spettanti all'erede in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione resta assorbita dall'imposta ipotecaria proporzionale afferente ai beni non ammessi all'agevolazione e che pertanto è dovuta esclusivamente quest'ultima.

Devono essere corrisposte, inoltre, le tasse ipotecarie e, nel caso in esame, l'imposta di bollo come da prospetto di liquidazione.